



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
"Enrico Mattei"

**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO delle SCIENZE UMANE**

Via delle Rimembranze, 26 – 40068 San Lazzaro di Savena BO

Tel. 051 464510 – 464545 – fax 452735 – C.F. 92004600372

iis@istitutomattei.bo.it – <http://www.istitutomattei.bo.it> - pec: BOIS017008@pec.istruzione.it

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

### TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica IIS "Mattei" di San Lazzaro di Savena.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015/2016.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

### TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

#### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
  - a. Contrattazione integrativa
  - b. Informazione preventiva
  - c. Informazione successiva
  - d. Interpretazione autentica
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
  - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
  - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
  - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
  - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
  - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
  - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
  - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
  - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

#### Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
  - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - e. utilizzazione dei servizi sociali;
  - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
  - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
  - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
  - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA ai settori dell'Istituto, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
  - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
  - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
  - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

### CAPO II - DIRITTI SINDACALI

#### Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in atrio, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'Aula Magna, concordando con il Dirigente la disponibilità, le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 3 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo

saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'anno scolastico 2015/16 la misura dei permessi sindacali retribuiti ammonta **a 50 ore e 9 minuti (n. 118 dipendenti a tempo indeterminato)**.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

#### Art. 11 – Ferie, permessi e ritardi

1. Entro il 10 aprile di ogni anno scolastico, salvo casi eccezionali, i dipendenti presentano la richiesta di ferie; entro e non oltre il 30 aprile il Direttore Amministrativo pubblica all'albo della scuola il piano delle ferie e dei servizi del personale ATA.
2. Il periodo individuale di ferie di norma non può essere inferiore ai giorni previsti dal CCNL. Al personale ATA sono assicurati 15 giorni continuativi tra l'1 luglio e il 31 agosto.
3. Per tutte le tipologie di assenza a domanda (ferie, permessi, festività soppresse), ad esclusione delle ferie di cui al comma 1 e comprovati gravi motivi di urgenza, la richiesta dovrà pervenire al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima della data di fruizione.
4. Per il personale con orario articolato su 5 giorni la durata delle ferie è di 27 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1 lettera A della legge n. 937 del 23/12/1977, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del CCNL 2007.
5. Il periodo delle ferie estive non potrà protrarsi oltre il 31 agosto (art. 13 CCNL).
6. Le ore relative alle attività di orientamento pomeridiano, agli open day, ai laboratori con gli II.CC. alle altre attività previste dalla scuola, che coinvolgano i docenti nei loro giorni liberi e che non vengano retribuite, potranno essere recuperate nei giorni di Assemblea di Istituto sotto forma di ferie senza carico per l'Amministrazione.
7. Fermo restando quanto previsto dal CCNL riguardo all'orario di lavoro, il ritardo giustificato sull'orario di ingresso al lavoro – fatta salva la flessibilità concordata con la Dirigenza - comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.
8. I permessi sono autorizzati a domanda dal Dirigente. Il permesso breve può essere autorizzato per il 50% dell'orario di servizio giornaliero, compresi eventuali impegni in altre istituzioni scolastiche. Le domande di permesso devono essere motivate e autocertificate, ad esclusione dei motivi di salute, che necessitano di specifica certificazione. L'autocertificazione deve contenere le informazioni necessarie a consentire i controlli che la Dirigenza dovrà disporre (artt. 46 e 47 DPR 445/2000).
9. Il dipendente è tenuto al recupero delle ore di permesso fruito. Il docente le potrà recuperare in una o più soluzioni, anche in occasione delle riunioni degli organi collegiali, in relazione alle esigenze di servizio, di norma entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. Il recupero avverrà prioritariamente attraverso lo svolgimento di supplenze o interventi didattici integrativi; secondariamente in attività di supporto all'attività didattica propriamente detta.
10. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvederà a trattenuta pari alla retribuzione delle ore non recuperate.

#### Art. 12 – Riduzione dell'orario settimanale a 35 ore

Per garantire la piena attuazione del POF, verificate attentamente le condizioni previste dal CCNL, si individueranno i nominativi del personale destinatario della riduzione dell'orario settimanale a 35 ore.

#### Art. 13 - Svolgimento dell'orario in maniera flessibile

Solo nel caso che sia assolutamente esclusa ogni tipo di ricaduta negativa sull'organizzazione del servizio scolastico e sulla pratica didattica, il personale ATA che ne farà richiesta potrà svolgere l'orario di servizio in maniera flessibile, provvedendo al recupero, secondo modalità determinate dall'amministrazione in base alle esigenze di organizzazione scolastica.

#### Art. 14 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

### **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### Art. 16 – Attribuzione delle attività ai destinatari delle posizioni economiche orizzontali

In relazione al piano delle attività aggiuntive predisposto dalle DSGA, in sede di contrazione d'istituto si verifica la tipologia e la complessità delle attività da assegnare al personale destinatario delle posizioni economiche orizzontali.

Ai fini della determinazione dei compensi per il personale destinatario di incarichi specifici nell'ambito del medesimo profilo, si tiene conto anche delle attività assegnate ai destinatari di suddette posizioni economiche per individuare eventuali necessarie compensazioni.

#### Art. 17 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
5. È facoltà dell'Amministrazione costituire e regolamentare un monte ore personale dei dipendenti, denominato "banca delle ore", dove si accreditino tutti i periodi eccedenti l'orario obbligatorio e si addebitano le ore per recupero, permessi brevi, permessi giornalieri e per compensare le giornate di chiusura prefestiva.

## TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 18 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
  - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
  - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
  - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
  - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
  - f. contributi dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. B
3. Per quel che riguarda l'assegnazione ministeriale per gli Istituti Contrattuali, è stato comunicato dal MIUR, con prot. n. 730 del 21 gennaio 2016, il seguente importo: **€ 61.468,45** così suddivisi:

Voce	Importo
FIS	52.428,64
Funzioni strumentali	3.748,01
Incarichi aggiuntivi ATA	2.321,55
Ore eccedenti	2.970,25

Le economie degli anni precedenti sul Piano Gestionale 6/2149 sono pari ad **€ 2.445,58** così composto:

I.A. ATA = 199,94

FIS ATA = 2.245,64

In particolare il totale del fondo è pari complessivamente a **€ 54.674,28** (di cui € 52.428,64 quale budget 2015/16 e € 2.245,64 quale avanzo da anno precedente).

Sono disponibili, da calcolo su comunicazione MIUR prot. n. 9690 del 02.11.2015, € 3.520,77 lordo Stato, pari ad **€ 2.653,18 lordo dipendente** (allegato 1), per retribuire i docenti che realizzeranno l'attività di avviamento alla pratica sportiva.

Sono inoltre disponibili nel bilancio di Istituto € 43.459,26 lordo Stato, pari ad **€ 32.750,00 lordo dipendente** (allegato 2) da utilizzare per progetti di arricchimento dell'offerta formativa non curricolari e per corsi di recupero.

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta quindi ad **€ 98.947,21** (lordo dipendente).

## Art. 19 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
  - a. Funzioni strumentali al POF € 3.748,01
  - b. Incarichi specifici del personale ATA € 2.521,49
  - c. Ore eccedenti € 2.970,25
  - d. Attività di avviamento alla pratica sportiva € 2.653,18
  - e. Attività del POF autofinanziate € 1.909,50

## Art. 20 – Valorizzazione del merito del personale docente

1. L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001 e fatta oggetto di informazione preventiva riguardo l'ammontare delle risorse e di informazione successiva riguardo i soggetti fruitori, l'importo e le motivazioni – come da art. 6 e 7 del presente contratto.

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

### Art. 21 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 22 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 31.974,37 e per le attività del personale ATA € 11.949,91 (secondo la specifica di cui all'All. 3). Dagli importi indicati sono escluse le somme relative all'indennità di direzione della DSGA (v. All. 4) e i compensi per i 2 collaboratori del DS.
3. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo, dopo verifica contrattuale con la RSU.

### Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate (per cui si veda All. 5):
  - a. supporto area organizzativa coll. DS, orario ecc.): € 14.400,00
  - b. supporto area didattica: (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, coordinatori di indirizzo, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo): € 29.005,00
  - c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare (compresi corsi di recupero, sportelli didattici ecc.): € 28.315,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate (per cui si veda All. 6):
  - a. intensificazione del carico di lavoro: € 11.015,00
  - b. Straordinario: € 920,00

#### Art. 24 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

#### Art. 25 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 10, compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### Art. 26 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
  - € 1.800,00 per n. 3 unità di personale amministrativo per attività che non rientrano nelle attribuzioni di compiti di cui alla 1^ posizione economica orizzontale
  - € 721,49 per n. 3 unità di collaboratori scolastici

### **TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### Art. 28 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.



## Art. 29 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
  - addetto al primo soccorso
  - addetti alla prevenzione incendi
  - addetti alla squadra d'emergenza
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie. L'aggiornamento della loro formazione sarà appositamente curato attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

## **TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### Art. 31 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente la coerenza alle linee di sviluppo strategico del POF e al Piano di Miglioramento determinato dalla Dirigenza e dal Nucleo di autovalutazione, gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi effettivamente conseguiti e comunque non superiore al 66 % di quanto previsto inizialmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Lazzaro di Savena, 02/03/2016

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Roberto Fiorini

### **LA R.S.U. DI ISTITUTO**

Maurizio Canessi \_\_\_\_\_

Sandra Licini \_\_\_\_\_

Luca Guidotti \_\_\_\_\_